



Società Operai Liberali Luganesi

**STATUTO
DELLA
SOCIETÀ OPERAI LIBERALI LUGANESI (SOLL)
(ANNO DI FONDAZIONE 1882)**

Edizione 2017

“Credo nella suprema legge data alla umanità che è il progresso nella libertà, senza la quale non possono esistere responsabilità e coscienza di progresso, nel sentimento del dovere che abbraccia la famiglia, la patria e l'umanità e senza del quale non esiste, così per l'individuo come per l'associazione degli individui, il diritto.”

GIUSEPPE MAZZINI

STATUTO

Art. 1

La Società Operai Liberali Luganesi (SOLL) propone di riunire i cittadini e le cittadine liberali-radicali che hanno fede in un costante progresso sociale e che vogliono realizzarlo nel più assoluto rispetto delle libertà individuali.

La SOLL è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. Essa è associazione d'area del partito liberale radicale ticinese (PLRTi)

Art. 2

La società propugna il pensiero liberale-radical, che dal riconoscimento della dignità della persona umana fa derivare la libertà di ciascuno di determinare le proprie convinzioni spirituali e l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. La libertà spirituale, meta essenzialmente interiore, si attua, nei rapporti tra Stato e cittadino, nel riconoscimento e nella garanzia, da parte dello Stato, dei diritti dell'uomo:

- Libertà di coscienza;
- Libertà di religione nello stato aconfessionale;
- Libertà politica;
- Libertà di stampa;

- Libertà di associazione;
- Libertà economica, infine, nel senso di riconoscimento ad ognuno del necessario per vivere decorosamente, del diritto al lavoro in condizioni confacenti alla dignità di uomo e di cittadino, del diritto di compiere, indipendentemente dalle possibilità finanziarie, gli studi e conseguire la formazione professionale adeguati alle attitudini personali.

Le libertà individuali si fanno operanti mediante le istituzioni democratiche e un qualificante dialogo tra i partiti.

La società reputa che le sole istituzioni democratiche non bastano, se non sono vivificate dalla partecipazione attiva e propositiva dei cittadini.

Gli aderenti della società si impegnano a propugnare in seno al partito liberale-radicalo i principi che informano questi statuti: coerenza tra pensiero e azione, libera discussione di tutti i problemi comunali, cantonali, federali e internazionali, sollecitazione alla discussione con propositi costruttivi, ai fini di una attiva partecipazione e cooperazione alla formazione della linea del partito.

Art. 3

La società si propone di vegliare sull'evoluzione del costume politico e, ove necessario, migliorarlo, favorendo la vita culturale e politica e difendendo l'idea di giustizia sociale. Mantenendo fede alla propria tradizione la SOLL vuole preoccuparsi essenzialmente dell'elevazione morale e materiale dei lavoratori: elevazione morale e spirituale mediante l'opera della scuola, corsi di formazione professionale, più efficace partecipazione alla vita politica e culturale. La società intende riunire i soci con i vincoli dell'amicizia, in modo che essi si prestino vicendevolmente aiuto anche al di fuori della vita politica.

Art. 4

La società comprende soci attivi e soci onorari. L'ammissione è decretata dal comitato e verrà comunicata alla prossima Assemblea dei soci. Contro il rifiuto all'ammissione da parte del comitato è dato ricorso all'Assemblea.

Art. 5

Può diventare socio attivo il cittadino e la cittadina domiciliati in Svizzera di condotta irreprensibile e di fede liberale che, impegnandosi al rispetto dello statuto sociale, ne faccia formale richiesta al Presidente o al comitato.

Art. 6

Il socio attivo pagherà una tassa sociale annua che verrà definita e ratificata annualmente dall'Assemblea e rispetterà gli statuti e i principi su cui è stata fondata la SOLL.

Art. 7

Su proposta del comitato, l'Assemblea può nominare presidente onorario e socio onorario i cittadini e le cittadine domiciliati in Svizzera che si sono resi benemeriti durante il proprio mandato nel pensiero e nell'azione liberale.

Art. 8

Le dimissioni motivate devono venir inoltrate per iscritto al comitato. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della tassa per l'anno in corso.

Art. 9

Su proposta del comitato, o di almeno 30 soci, l'Assemblea può decidere di espellere, per gravi motivi, soci che si fossero resi indegni di appartenere alla società o macchiati di gravi reati. In casi estremamente gravi, il comitato può decretare l'immediata sospensione dei soci indegni fino alla decisione dell'assemblea.

Art. 10

Il comitato si impegnerà, compatibilmente con la sua situazione finanziaria, a perseguire scopi di ordine sociale sul territorio.

Art. 11

Alla morte di un socio, la società parteciperà su richiesta dei famigliari alle onoranze funebri col vessillo sociale.

Art. 12

La società nell'esercizio delle proprie attività s'impegna, compatibilmente con la sua situazione finanziaria, a sostenere i propri soci candidati alle elezioni comunali, cantonali e federali.

Art. 13

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea Generale
- il comitato
- l'ufficio di revisione

Art. 14

L'Assemblea Generale ordinaria è l'organo supremo della società e viene convocata dal comitato che fissa l'ordine del giorno.

Ad essa competono, in ogni caso, i seguenti poteri:

- nominare il comitato o singoli membri
- revocare il comitato o singoli membri
- approvare i rendiconti morali e finanziari
- determinare l'ammontare delle tasse sociali
- dare scarico al comitato del suo operato
- ratificare le decisioni del comitato relative a espulsioni o sospensioni
- nominare, su proposta del comitato, il presidente onorario o il socio onorario

- nominare l'ufficio di revisione

Art. 15

Durante l'assemblea ordinaria e limitatamente alle nomine statutarie sarà nominato un presidente del giorno.

Art. 16

I soci possono proporre speciali mozioni o modifiche statutarie inoltrandole per iscritto al Presidente almeno 30 giorni prima della data limite prevista per le assemblee generali.

Art. 17

La società è diretta dal comitato composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Addetto Stampa, un Alfieri e da 6 a 10 membri, scelti dall'assemblea generale fra i soci attivi, a maggioranza dei voti. Il comitato sta in carica per il periodo di quattro anni. I membri del comitato sono rieleggibili al massimo per 4 mandati e possono svolgere più funzioni in seno al comitato contemporaneamente.

Eccezioni possono essere consentite con l'esplicita adesione dell'assemblea data per ciascun membro da rieleggere e per ogni nuovo periodo di carica.

Art. 18

Il Presidente, per esser coadiuvato nelle proprie attività e iniziative, ha la facoltà d'istituire un comitato ristretto composto da 5 a 7 membri del comitato.

Art. 19

Il comitato ristretto ha il mandato di provvedere per l'esecuzione e lo sviluppo del programma sociale, l'applicazione delle decisioni dell'assemblea e delle norme statutarie. Il comitato ristretto riferisce al comitato sul lavoro svolto e sui progetti in esame.

Art. 20

Spetta al comitato, con riserva della approvazione e della revoca da parte dell'assemblea, la nomina dei delegati alle riunioni politiche, la nomina dei propri membri in seno agli organi direttivi del partito nonché la nomina dell'alfiere.

Art. 21

Il comitato si impegna annualmente ad allestire e proporre un preventivo all'assemblea ordinaria la quale verificherà anche il consultivo.

Art. 22

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente revisore, proposti a rotazione. Sono nominati dall'assemblea e rimangono in carica per due anni, con possibilità di essere rieletti.

L'Ufficio di revisione verifica ogni anno la contabilità e la situazione patrimoniale dell'associazione e redige una relazione a destinazione dell'organo superiore della stessa.

Art. 23

Le lettere e i mandati devono portare la firma del presidente e del segretario o di chi ne fa le veci.

Art. 24

I fondi sociali sono amministrati dal cassiere. Salvo diversa decisione, i fondi sociali saranno depositati presso la Banca dello Stato.

Art. 25

Il verbale della seduta, l'elenco dei soci, la corrispondenza così come ogni atto amministrativo sono tenuti dal segretario.

La conservazione dell'archivio e del mobilio è affidata al segretario.

La conservazione della bandiera è affidata all'alfiere.

Art. 26

La revoca del comitato della società, può essere decisa, su richiesta scritta di almeno 40 soci, in un'assemblea appositamente convocata e con la maggioranza dei due terzi dei presenti. La revoca dovrà esser richiesta per ogni membro del comitato così come per il comitato nel suo complesso.

Art. 27

La società risponde di fronte ai terzi con il solo capitale sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 28

La società terrà almeno una assemblea generale ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del preventivo, per l'approvazione dei conti, per lo scarico dell'operato del comitato dell'anno precedente.

Art. 29

Le assemblee straordinarie vengono convocate dal comitato di sua iniziativa o su domanda motivata di almeno 40 soci. Le assemblee chieste dai soci devono aver luogo entro 30 giorni dalla domanda, con tempestiva convocazione. Ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà annunciata ai soci mediante avviso a domicilio e/o tramite posta elettronica.

Art. 30

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono valide se frequentate da 40 soci almeno. In caso di riconvocazione con le stesse trattande le risoluzioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese, di regola, a maggioranza semplice. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. In caso di ulteriore parità decide il voto del Presidente che dirige l'Assemblea.

Art. 31

Nelle assemblee si delibererà solo sulle trattande poste all'ordine del giorno.

Art. 32

E' severamente vietato ai soci di portare in pubblico, sia a mezzo della stampa che con confidenze verbali, le discussioni di carattere interno. Archivi, verbali e corrispondenze, anche in formato elettronico, hanno carattere riservato.

Art. 33

Se dovessero esserci dei conflitti interni di qualsiasi natura in prima battuta gli stessi verranno affrontati e decisi dal Presidente e comitato in riunione. In caso non si dovesse addivenire ad una composizione bonale si procederà senza indugio innanzi alle preposte istanze cantionali.

Art. 34

Il presente statuto non potrà essere modificato che su proposta del comitato o su domanda scritta di almeno 40 soci, in una assemblea appositamente convocata, e con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 35

Lo scioglimento della società potrà essere deciso da un'assemblea appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, la quale deciderà pure sulle sorti del capitale sociale.

Art. 36

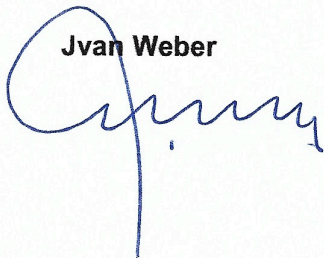
Nei casi non previsti dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero.

Art. 37

Il presente statuto approvato dall'assemblea straordinaria del 19 novembre 2017, sostituisce ogni precedente statuto ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:

Jvan Weber



Il Segretario:

Tiziana Inderbitzin-Franzi

